SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 741)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE ZAN e GIUST

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1980

Modifica dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto dei sottufficiali, graduati e militari di truppa del quadro permanente delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi vigenti sulle Forze armate e sui Corpi armati dello Stato prescrivono che, quando hanno raggiunto i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo, i sottufficiali, gli appuntati, i carabinieri e i gradi equiparati possono essere trattenuti in servizio o richiamati per esigenze varie e, più particolarmente, per coprire vacanze organiche.

I limiti massimi per la cessazione dal servizio permanente variano, anche sensibilmente, come dimostra la tabella che riportiamo in allegato: le differenze sono dovute alle diverse funzioni esercitate e pertanto sono del tutto comprensibili. Non comprensibile è invece il divario esistente nella fissazione dei limiti di età previsti per il collocamento in congedo assoluto.

Tali limiti, a giudizio dei proponenti, vanno opportunamente uniformati ed elevati per corrispondere ad una esigenza morale e psicologica assai diffusa tra i militari e per garantire allo Stato di valersi più a lungo di esperienze consolidate, in attività e responsabilità di cui tutti valutiamo l'importanza e la delicatezza, specie mentre aumenta la preoccupazione per la costante diminuzione del numero del quadro permanente.

La norma che intendiamo introdurre fissa per le varie categorie dei militari sopraddetti il limite dei 65 anni per il collocamento in congedo assoluto. Tale norma uniforma i limiti di età per la definitiva cessazione dal servizio a quella, da sempre in atto, che regola la quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

Rimangono inalterate le norme vigenti per quanto attiene all'esercizio della facoltà, per i militari oggetto del presente disegno di legge, di permanere nella posizione di richiamato o trattenuto. L'interessato, per sua libera decisione, ne fa espressa domanda subordinatamente all'esistenza di requisiti fisici tali da permettergli di svolgere efficacemente mansioni di ufficio.

L'innovazione da noi proposta, mentre offre la possibilità ai vari comandi ed enti di poter disporre, per il lavoro d'ufficio, di elementi sicuramente capaci e con un lungo corredo di esperienza, consente altresì un maggior impiego dei giovani negli specifici servizi di istituto, con evidente vantaggio per l'efficienza delle istituzioni militari. Anche per questo, oltre che per le ragioni su accennate, confidiamo nella benevola considerazione degli onorevoli senatori.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

LIMITI MASSIMI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI SOTTUFFICIALI

FORZA ARMATA E DI POLIZIA	Aiutante di battaglia maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore 1ª classe	Maresciallo capo 2ª classe	Maresciallo ordinario 3ª classe	Sergente Maggiore Brigadiere-capo di 2ª	Sergente Vice Brigadiere	Appuntato Guardia scelta	Carabiniere, milite, guardia, finanziere	LEGGI REGOLATRICI legge 18-10-1962, n. 1499
FORZE ARMATE:									
Esercito	56	56	56	56	56	56	56	56	
Marina Militare	53	53	53	53	53	53	53	53	
Marina M. cat. portuali	56	56	56	56	56	56	—	—	(reclutati con regio decreto 18-8-1920, n. 1257)
Arma Aeronautica (ruolo naviganti) (1)	53	53	53	53	53	—	—	—	Leggi 30-3-1965, n. 331; 25-5-1970, n. 363 (1)
Arma Aeronautica - Altri corpi, ruoli, categorie	56	56	56	56	56	—	—	—	
R.S.M.U. compresa Arma dei Carabinieri	61	61	—	—	—	—	—	—	
FORZE DI POLIZIA:									
Arma dei Carabinieri	59	56	56	56	56	56	55	55	Leggi 18-10-1962, n. 1499; 11-12-1971, n. 1090
Guardia di Finanza	59	56	56	56	56	56	55	55	Leggi 18-10-1962, n. 1499; 11-12-1971, n. 1090
Corpo Guardie di P.S.	60	60	60	60	58	58	56	56	Leggi 11-3-55, n. 85; 3-4-1958, n. 460
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	—	57	57	57	56	55	53	53	Legge 2-3-1963, n. 364
Corpo Ag. Cust. Carceri	55	55	55	55	55	55	55	55	Leggi 18-2-1963, n. 173; 4-8-1971, n. 607
— *Idem* R.S.M.U.	60	60	—	—	—	—	—	—	
Corpo Forestale dello Stato equiparato al Corpo Guardie di P.S. - legge 4-5-1951, n. 538	60	60	60	60	58	58	56	56	Leggi 11-3-1955, n. 85; 3-4-1958, n. 460; 18-2-1963, n. 301

(1) I sottufficiali piloti, che raggiungano il 51° anno di età nel periodo di quattro anni dal 3 luglio 1970, possono chiedere che sia applicato il predetto limite di età (53 anni).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa del quadro permanente delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato sono collocati in congedo assoluto al compimento del 65° anno di età.

Art. 2.

Il personale militare di cui al precedente articolo, dopo il raggiungimento dei limiti di età fissati per la cessazione dal servizio effettivo o continuativo, può essere, in tempo di pace, trattenuto o richiamato, a domanda, in temporaneo servizio per esigenze speciali o per la copertura di vacanze organiche ed essere impiegato in mansioni di ufficio sino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1980.